

Roma 24/12/2009

Ufficio:

DIR

Protocollo:

200900011214/A.G.

Oggetto:

Accordo Stato - Regioni per il nuovo sistema di formazione continua in medicina.

Circolare n.

7482

SS

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Approvato l'accordo Stato – Regioni sul nuovo sistema di formazione continua in medicina.

In data 5 novembre 2009, in sede di Conferenza Stato – Regioni, è stato raggiunto l'accordo sul nuovo sistema di formazione continua in medicina (cfr. all. 1), che regola l'accreditamento dei provider, la formazione a distanza (FAD), gli obiettivi formativi, la valutazione della qualità, le attività formative realizzate all'estero e la formazione per i liberi professionisti.

Al fine di assicurare la continuità del sistema Ecm, l'accreditamento degli eventi proseguirà con le stesse regole fino alla completa attuazione del nuovo sistema di accreditamento dei Provider.

Si evidenziano di seguito i principali profili di interesse del documento approvato.

Accreditamento dei Provider

Il nuovo sistema prevede, in sostituzione dell'accreditamento del singolo evento, l'accreditamento del Provider.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

La richiesta di accreditamento da parte del provider può essere limitata a specifiche professioni sanitarie o a specifiche tipologie formative (residenziale, a distanza, formazione sul campo, etc.).

La richiesta di accreditamento, se accettata dall'ente accreditante, permette di acquisire un accreditamento provvisorio della durata massima di 24 mesi, dal quale il provider decadrà automaticamente, se non ha ottenuto o richiesto l'accreditamento standard della durata di 4 anni, concesso previa verifica sull'attività formativa e sulla qualità scientifica e didattica da parte dell'ente accreditante.

I requisiti per l'accreditamento riguardano l'organizzazione generale, le risorse, la qualità dell'offerta formativa e la gestione del miglioramento continuo della qualità attraverso degli standard stabiliti e indicati nello stesso accordo.

Il provider FAD, oltre ai requisiti richiesti per la generalità dei provider, deve garantire competenze clinico-assistenziali, tecniche e scientifiche del settore disciplinare per il quale intende produrre eventi Ecm, competenze andragogiche ed editoriali relative alle tecnologie di trasmissione dell'informazione.

In particolare, il provider dovrà fornire la tracciabilità degli operatori sanitari al quale attesta i crediti formativi. Gli organizzatori accreditati saranno riportati in un Albo nazionale dei Provider Ecm, con inclusione di quelli accreditati a livello regionale o di provincia autonoma.

Per il dettaglio di tali requisiti di accreditamento, l'accordo rimanda a uno specifico manuale di accreditamento (regolamento), elaborato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Nel documento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni è prevista, inoltre, l'istituzione di un Comitato di Garanzia, chiamato a controllare l'indipendenza della formazione dal sistema di sponsorizzazione e a vigilare sull'attività dei Provider e sugli eventi formativi. Per tali attività, il Comitato di Garanzia si avvale, tra gli altri, anche degli Ordini, dei Collegi e delle Associazioni professionali che si rendono disponibili a collaborare. L'industria farmaceutica e quella degli strumenti e presidi medici non possono acquisire il ruolo di Provider, ma possono essere sponsor nel rispetto delle condizioni stabilite nello stesso accordo.

Accreditamento degli Ordini

Per quanto concerne gli Ordini professionali, è previsto che gli stessi, nonché le rispettive Federazioni nazionali, sottopongano la richiesta di accreditamento alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua ovvero alla Regione o alla Provincia Autonoma. In quest'ultimo caso, l'attività formativa, sia residenziale che a distanza, dovrà essere riservata agli operatori sanitari della Regione o della Provincia autonoma di riferimento.

Crediti Ecm

Il Provider accreditato assegna i crediti Ecm ai propri corsi formativi, attesta l'acquisizione di tali crediti ai partecipanti al corso, trasmette i crediti all'ente accreditante e al Co.Ge.AP.S. (Consorzio per la gestione delle anagrafiche delle professioni sanitarie).

Gli Ordini certificano le attività formative svolte dagli iscritti.

I crediti formativi rilasciati da un provider accreditato a livello regionale hanno valore nazionale.

Nell'accordo si ribadisce che, per il periodo 2008-2010, ogni professionista della sanità deve acquisire 150 crediti sulla base di 50 per ciascun anno (minimo 25, massimo 75). Per tale triennio è confermata la possibilità di considerare, nel calcolo dei 150 crediti, i 60 crediti già acquisiti negli anni precedenti.

Obiettivi formativi

Gli obiettivi formativi di rilievo nazionale vengono definiti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua e devono essere riconducibili alle attività sanitarie collegate ai LEA (livelli essenziali di assistenza); quelli di rilievo regionale, invece, sono stabiliti dalle Regioni e tengono conto dei piani sanitari regionali.

Gli obiettivi formativi sono suddivisi in tre tipologie:

- obiettivi tecnico professionali: specificatamente rivolti alla professione o alla disciplina di appartenenza;
- obiettivi di processo: finalizzati ad acquisire competenze per il miglioramento di specifici processi di produzione delle attività sanitarie; si rivolgono, pertanto a operatori di un determinato segmento di produzione;
- obiettivi di sistema: finalizzati allo sviluppo di competenze per il miglioramento in generale del sistema sanitario; rivestono carattere interprofessionale e come tali si rivolgono a tutti gli operatori sanitari.

Il piano formativo dell'operatore (dossier formativo) rappresenta il prodotto di queste tre tipologie di obiettivi. Il documento elenca, inoltre, delle aree di riferimento per l'individuazione degli obiettivi formativi da inserire nei piani di formazione dei singoli Provider.

In una nota al documento, si specifica che, per i professionisti che svolgono attività commerciale, non sono accreditabili come Ecm corsi di marketing ovvero corsi aventi ad oggetto la normativa fiscale o in materia di attività commerciale esercitata, non riguardanti specifiche competenze sanitarie.

Nell'accordo si ribadisce che la formazione Ecm non è titolo sufficiente all'abilitazione all'esercizio di una professione sanitaria né tanto meno esaustiva dell'obbligo di garantire la sicurezza nei confronti dei cittadini, fatto salvo quanto diversamente previsto dalle norme di legge in vigore.

Le medicine e pratiche non convenzionali, tra cui la fitoterapia, l'omeopatia, l'omotossicologia, l'agopuntura, la medicina ayurvedica e la medicina antroposofica, sono riservate, ai fini Ecm, in via esclusiva alle professioni di medico, odontoiatra, veterinario e farmacista, nell'ambito delle rispettive competenze professionali.

La sponsorizzazione

Nell'accordo sono state confermate le precedenti determinazioni della Commissione Nazionale per la Formazione Continua che stabiliscono il divieto per chi produce, distribuisce, commercializza e pubblicizza prodotti farmaceutici, omeopatici, fitoterapici, dietetici, alimenti per infanzia, dispositivi e strumenti medici di organizzare, direttamente o indirettamente, eventi formativi Ecm. Saranno, inoltre, stabilite procedure

di trasparenza relative alle fonti di finanziamento e alle relazioni tra lo sponsor e il provider.

Qualità della formazione

L'Osservatorio nazionale per la qualità della formazione opera attraverso una rete di osservatori regionali, al fine del controllo delle attività formative, del monitoraggio in merito alla coerenza con gli obiettivi formativi e della verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei Provider. Tali osservatori, per la cui costituzione saranno previste delle linee guida, potranno essere attivati d'intesa con le Federazioni Nazionali degli Ordini, Collegi e Associazioni professionali.

E' prevista, inoltre, la redazione di uno specifico manuale dove saranno riportati i criteri, le procedure, gli strumenti e gli obiettivi dei processi di verifica e di valutazione delle attività formative.

Attività formativa realizzata all'estero

I provider accreditati potranno realizzare eventi formativi all'estero. Tra le attività svolte da professionisti sanitari all'estero sono valide, ai fini Ecm, la formazione residenziale, gli stage presso strutture ospedaliere, università e di ricerca, le attività di ricerca, le docenze e il tutoring. Le pubblicazioni su riviste estere saranno oggetto di apposita valutazione a cura dell'ente accreditante o dell'Ordine, se le stesse risultino citate su Isi e Pub Med. Le pubblicazioni, annoverate nell'ambito dell'autoformazione, non possono superare il 10% del debito formativo annuale. E' esonerato dall'obbligo Ecm il professionista che all'estero svolga un dottorato di ricerca, un master o un corso di perfezionamento presso università, strutture ospedaliere e centri di ricerca per un periodo di svolgimento minimo di 150 ore.

Liberi professionisti

Anche i farmacisti liberi professionisti, secondo quanto stabilito dall'accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007, devono assolvere all'obbligo della formazione continua. L'accordo prevede che la funzione di programmazione e valutazione della formazione continua dei liberi professionisti sia svolta in modo esclusivo da apposite Commissioni degli Ordini e dei Collegi professionali, che siano diretta espressione delle diverse professioni. Saranno stabilite specifiche modalità e incentivi per facilitare la formazione dei liberi professionisti, anche attraverso la previsione di istituti per l'agevolazione dei costi sostenuti e una diversa individuazione del debito Ecm complessivo.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO (Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE (Dr. Andrea Mandelli)